



## **CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO**

CAP 37057

Provincia di Verona  
C.F. 00360350235

Tel. 045 8290111  
Fax. 045 9251163

### **ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 30/09/2026**

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO  
DAL 1 OTTOBRE 2026 AL 30 APRILE 2027.**

#### **IL SINDACO**

##### **PREMESSO CHE:**

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 ("Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa") conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m3;

##### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di San Giovanni Lupatoto risulta inserito nella zona "agglomerato";
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012, è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana, che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA)", che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017, è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 377 del 15 aprile 2025, pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA);

- la legge 18 luglio 2025, n. 105, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, ha modificato il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;

#### RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

- 1. Nessuna allerta - verde;**
- 2. Livello di allerta 1 - arancio;**
- 3. Livello di allerta 2 - rosso.**

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;

- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

#### CONSIDERATO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;

- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;

- con D.G.R. n. 1045 del 23 agosto 2022, la Regione Veneto, ha avviato il progetto "MoVe In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative;

- con D.G.R. 377 del 15 aprile 2025, pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, la Regione ha approvato l'aggiornamento del PRTRA che contiene nell'allegato A1 le schede delle misure di Piano con l'individuazione nella misura T.3 delle limitazioni alla circolazione veicolare;

- la Legge 18 luglio 2025, n. 105, ha rinviato al 1° ottobre 2026 lo stop ai veicoli euro 5 diesel in allerta verde nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, inizialmente previsto per il 1° ottobre 2025;

- la Legge Regionale del Veneto del 15 settembre 2026, n. 22, ha rinviato al 1° ottobre 2027 lo stop ai veicoli euro 5 diesel in allerta verde nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, previsto dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 per il 1° ottobre 2026;

- la DGRV n. 1024 del 18 settembre 2026 ha approvato le misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1 comma 2 della L.R. 15 settembre 2026, n. 22. Deliberazione/CR n. 92 del 16.9.2026;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

### **ORDINA**

di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite, **a partire dal 1.10.2026 fino al 30.4.2027:**

**1. Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, alle seguenti categorie di veicoli:**

- 1.1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 1.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 1.5. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria M e omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.6. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.7. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0;

**2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 19.30, per le seguenti categorie di veicoli:**

- 2.1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 2.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 2.5. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.6. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria N e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.7. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

**3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 19.30, per le seguenti categorie di veicoli:**

- 3.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 3.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 3.5. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.6. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria N e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.7. ciclomotori e motocicli alimentati a diesel o benzina categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

**4. In caso di condizioni di allerta rossa prolungata (due bollettini successivi), a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione, per le seguenti categorie di veicoli:**

- 4.1. veicoli di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III;

#### **5. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione**

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, fatta eccezione per la S.S. 434 "Transpolesana";

#### **6. Esclusioni dal divieto di circolazione**

- Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:
  - a) mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
  - b) mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
  - c) veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada;
  - d) veicoli elettrici;
  - e) mezzi della protezione civile;
- Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al punto 1 del presente provvedimento i veicoli partecipanti al progetto "MoVe In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti);

#### **7. Giornate ecologiche**

Sono individuate le seguenti date in cui verrà disposta la limitazione al traffico veicolare con separata ordinanza di viabilità:

- 1. domenica **4 ottobre 2026** in occasione dell'evento "Raldon in festa";
- 2. domenica **8 novembre 2026** in occasione dell'evento "Castagnata";

3. domenica **20 dicembre 2026** in occasione degli eventi: "Investitura Carnevale" ed "Arteanima";
4. domenica **14 febbraio 2027** in occasione dell'evento "Sangioè in love";
5. domenica **7 marzo 2027** in occasione della "Festa de le Boche";
6. domenica **11 aprile 2027** in occasione dell'evento "Donne in Gamba";
7. domenica **18 aprile 2027** in occasione dell'evento "Step by Step";
8. viene, inoltre, individuata una ulteriore data di chiusura al traffico veicolare, nella giornata di **sabato 13 febbraio 2027**, in occasione della "Sfilata di Carnevale";

#### **8. Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento**

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale, dal **1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027**, è fatto:

#### **DIVIETO**

##### **di mantenere acceso il motore:**

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

#### **INFORMA**

che la DGRV 1024 del 18 settembre 2026 prevede inoltre le seguenti misure di accompagnamento a carattere facoltativo, finalizzate a rafforzare il beneficio ottenibile:

1. **potenziamento del lavoro agile nel comparto pubblico**, nei giorni di allerta arancione e rossa come da apposito Bollettino PM10 emesso da ARPAV, nelle sedi ricadenti nel territorio regionale oggetto del citato Bollettino, con riferimento alle figure "smartabili" definite secondo le modalità operative ritenute idonee per la propria struttura interna dalle Amministrazioni competenti (temporanea integrazione dell'Azione T.5.e in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);

2. **lavaggio sistematico e pianificato delle strade a maggiore traffico**, per la riduzione del PM10 da risospensione derivante dall'usura di freni e pneumatici, privilegiando ove tecnicamente possibile l'utilizzo di acqua non potabile e/o depurata di riuso nonché, al fine di prevenire il rischio di gelate e garantire la sicurezza stradale, sospendendo tassativamente le

operazioni di lavaggio qualora la temperatura al suolo sia inferiore o uguale a +3°C o qualora le previsioni meteorologiche ufficiali segnalino il rischio di imminenti gelate notturne (temporanea integrazione dell'Azione T.11.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);

3. **potenziamento dell'incentivazione al Bike to work**, finalizzato a massimizzare gli spostamenti abituali casa/lavoro in mobilità soft, su tutto il territorio regionale (temporanea integrazione dell'Azione T.5.c in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);

#### **AVVISA CHE**

- **Chiunque violi le disposizioni relative ai divieti di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1 e 13-bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada",** introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 678,00 Euro**, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.
- **Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.**
- Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.
- Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

#### **DISPONE INFINE**

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente mediante sito internet del Comune.
- che la presente Ordinanza venga trasmessa:
  - All'Albo Pretorio - sede;
  - All'Ufficio Servizi Esterni Manutenzioni - sede;
  - All'Ufficio Ecologia - sede;
  - All'Ufficio Polifunzionale - sede;
  - Alla Prefettura di Verona – via Santa Maria Antica, 1 – 37121 Verona;
  - Al Comando del Corpo di Polizia Locale comunale;
  - Al Comando Carabinieri di San Giovanni Lupatoto;
  - Alla Provincia di Verona – Settore Ambiente - via delle Franceschine, 10- 37100 Verona: pec: polizia.provinciale.vr@pecveneto.it
  - Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ulss 9 di Verona - via Salvo D'Acquisto, n. 7, 37122 Verona: pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it
  - All'Arpav di Verona - via Dominutti, n. 8 - 37100 Verona: pec: dapvr@pec.arpav.it.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Giovanni Lupatoto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ATTILIO GASTALDELLO in data 30/09/2026

**Il Sindaco**  
Avv. Attilio Gastaldello